

Votazione cantonale del 10 febbraio 2019

1



**Diritti politici
dei ticinesi all'estero**

Pagine 2-9

2



**Esercizio
dei diritti popolari:
termini per la
raccolta delle firme**

Pagine 10-17

3



**Revisione
della Costituzione:
progetti con varianti**

Pagine 18-21

4



**Voto popolare
in caso di iniziative
popolari legislative**

Pagine 22-26

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica del 6 novembre 2018 dell'articolo 30 della Costituzione cantonale?

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di accogliere la modifica del 6 novembre 2018 dell'articolo 30 della Costituzione cantonale.

Il 6 novembre 2018 il Gran Consiglio ha accolto la modifica dell'articolo 30 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 con 55 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Testo sottoposto alla votazione



COSTITUZIONE della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

5. Ticinesi all'estero

Art. 30

La legge definisce i casi in cui il cittadino ticinese all'estero acquista i diritti politici e ne stabilisce l'esercizio.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 6 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: P. Kandemir Bordoli

Il Segretario generale: G. Buzzini

Il diritto di voto dei ticinesi all'estero è conosciuto già dai primi decenni dell'Ottocento. In materia federale, gli svizzeri all'estero godono dei diritti politici dal 1977. Il conferimento dei diritti politici ai cittadini ticinesi all'estero si basa su criteri diversi da quelli degli svizzeri all'estero. Questa è una conseguenza dell'epoca diversa in cui sono state adottate le norme. In Ticino i diritti politici (in materia cantonale e comunale) sono conferiti ai cittadini con un Comune di attinenza ticinese; a livello federale è invece determinante il Comune dell'ultimo domicilio in Svizzera. Questa discordanza causa alcuni inconvenienti quali il rischio di errori nella tenuta del catalogo elettorale e nell'invio del materiale di voto e difficoltà nel disporre di dati corretti e tempestivi per l'aggiornamento costante delle iscrizioni nel catalogo elettorale.

La modifica della Costituzione non impone direttamente un cambiamento della regolamentazione sui diritti politici del ticinese all'estero ma delega alla legge il compito di definire in quali casi egli li acquisisce. Il Gran Consiglio, con la riserva dell'approvazione della norma costituzionale, ha fatto uso di tale facoltà nella legge sull'esercizio dei diritti politici adottata il 19 novembre 2018, allineando il diritto di voto dei ticinesi all'estero a quello degli svizzeri all'estero.

Oggi il ticinese all'estero beneficia dei diritti politici se ha l'attinenza di un Comune ticinese (questa regola non vale però in modo assoluto: per esempio non vale se egli è partito per l'estero da un altro Cantone che conferisce i diritti politici ai cittadini all'estero anche in materia cantonale). Secondo il nuovo articolo, per beneficiare dei diritti politici il ticinese all'estero dovrà adempiere tre requisiti: avere l'attinenza di un Comune ticinese, essersi annunciato alla rappresentanza svizzera e avere avuto un Comune ticinese quale ultimo domicilio prima della partenza per l'estero.

I cittadini ticinesi all'estero non ancora annunciatisi alla rappresentanza svizzera avranno tempo fino al 31 dicembre 2020 per completare la procedura. Chi non lo farà, sarà stralciato dal catalogo elettorale. Si stima che circa un terzo dei ticinesi all'estero (circa 3'000-4'000 su circa 10'000-11'000) non sono annunciati alla rappresentanza svizzera. La grande maggioranza di questi, annunciandosi, potrà continuare a esercitare i diritti politici in Ticino. Una parte minoritaria di persone (ticinesi partiti per l'estero e il cui ultimo Comune di domicilio in Svizzera si trova in un altro Cantone) perde tale diritto (ma lo potrà semmai acquisire nell'ultimo Cantone di domicilio).

**Al posto dell'attinenza,
l'ultimo Comune
di domicilio**

Nella situazione costituzionale e legislativa attuale, i ticinesi che vivono all'estero possono votare su temi comunali e cantonali nel Cantone Ticino dato che possiedono la cittadinanza cantonale, cioè sono attinenti di un Comune ticinese.

Con la modifica costituzionale posta in votazione si chiede di applicare sul piano cantonale e comunale le regole vigenti per le votazioni federali, le quali stabiliscono che i cittadini all'estero esercitano il loro diritto di voto nell'ultimo Comune di domicilio.

Ciò cosa significa concretamente?

**Meno possibilità
di esercitare i diritti
politici sul piano
comunale e cantonale**

Se un ticinese si stabilisce all'estero partendo direttamente dal Cantone Ticino può continuare a votare in Ticino in materia comunale e cantonale.

Se invece un ticinese, prima di trasferirsi all'estero, ha avuto un domicilio in un Comune di un altro Cantone, non potrà esercitare il suo diritto di voto in Ticino, ma solo nell'ultimo Cantone di domicilio, sempreché esso consenta ai propri cittadini emigrati all'estero di esercitare i diritti politici sul piano comunale e cantonale.

Nella maggior parte dei Cantoni svizzeri questa possibilità non è data.

**La situazione
negli altri Cantoni**

Sedici Cantoni non concedono ai propri cittadini all'estero di votare su temi cantonali e comunali (Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Argovia, Basilea Città, Glarona, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo e Zurigo), sei Cantoni (Berna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, Soletta e Svitto) lo consentono unicamente su temi cantonali, e solo quattro Cantoni permettono ai propri cittadini

emigrati all'estero di esprimersi su temi cantonali e comunali (Basilea Campagna, Giura, Grigioni e, appunto, Ticino).

Ticinesi all'estero senza più diritto di voto

La modifica costituzionale proposta toglie, di fatto, il diritto di voto in materia cantonale e comunale ai cittadini ticinesi che si sono recati all'estero partendo da un Cantone confederato diverso dal Ticino.

Centinaia di ticinesi all'estero che hanno sempre votato in Ticino o nel loro Comune di attinenza perderanno il loro diritto di voto.

Per contro, il diritto di voto sarebbe riconosciuto a cittadini confederati che prima di recarsi all'estero si sono stabiliti in Ticino anche solo per qualche mese.

Il diritto di voto in Ticino degli svizzeri all'estero deve continuare a dipendere dalla cittadinanza ticinese e dall'attinenza di un Comune ticinese; per questo la modifica cantonale deve essere respinta.

Problematica la modifica dell'articolo 30 della Costituzione cantonale

Un'altra argomentazione critica, seppure basata su presupposti diversi, considera problematica la modifica dell'articolo 30 della Costituzione cantonale dal profilo dell'uguaglianza di trattamento tra i cittadini della Confederazione. Al fine di garantire meglio tale principio costituzionale, sarebbe stato opportuno estendere il diritto di voto in materia cantonale e comunale ai cittadini svizzeri, ciò per non escludere da questo diritto i confederati all'estero che hanno passato gran parte della loro vita nel Cantone Ticino e il cui Cantone di origine o di ultimo domicilio prima della loro partenza dalla Svizzera non permette loro di esercitare i diritti politici in materia cantonale e/o comunale.

Per queste ragioni, si raccomanda di votare **NO** alla modifica dell'articolo 30 della Costituzione cantonale.

Per un catalogo elettorale corretto e aggiornato

La Costituzione continuerà a riconoscere i diritti politici ai ticinesi all'estero perpetuando una tradizione di oltre 200 anni. La regolamentazione attuale pone però alcuni problemi che devono essere risolti: è fondamentale che il catalogo elettorale, che costituisce il documento base per l'esercizio dei diritti politici, possa essere tenuto in modo corretto e aggiornato. Non vi devono essere dubbi sulla correttezza del catalogo elettorale e occorre evitare situazioni confuse in cui il medesimo cittadino è iscritto in due cataloghi elettorali perché esercita i diritti politici a livello federale in un Cantone e quelli cantonali e comunali in un altro Cantone.

Oggi i ticinesi all'estero sono iscritti d'ufficio nel catalogo, senza riguardo al loro interesse a mantenere i contatti e alla forza del legame con il Ticino. Quando questo legame si affievolisce, essi tendono a interessarsi meno alla vita politica cantonale e la loro partecipazione al voto è sensibilmente inferiore a quella dei domiciliati in Ticino. I Comuni sono comunque obbligati a inviare il materiale di voto anche qualora non vi sia un interesse a partecipare alla vita politica cantonale o l'indirizzo non sia aggiornato, con costi inutili di spedizione all'estero.

Basterà annunciarsi alla rappresentanza svizzera

Si può ragionevolmente presupporre che una parte rilevante dei ticinesi all'estero che finora non si è annunciata alla rappresentanza non abbia un interesse a esercitare i diritti politici. Con il nuovo articolo, la maggioranza dei ticinesi all'estero potrà continuare a beneficiare di tali diritti: sarà sufficiente annunciarsi alla rappresentanza svizzera. Questo passo consentirà loro di poter votare anche in materia federale. Si tratta di un piccolo onere che consente una gestione più corretta del catalogo elettorale.

Per queste ragioni Governo e Parlamento raccomandano di votare **Si** alla modifica dell'articolo 30 della Costituzione cantonale.

2

Esercizio dei diritti popolari: termini per la raccolta delle firme

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica del 6 novembre 2018 degli articoli 37, 42, 83 e 85 della Costituzione cantonale?

Il Gran Consiglio raccomanda di accogliere la modifica del 6 novembre 2018 degli articoli 37, 42, 83 e 85 della Costituzione cantonale.

Il 6 novembre 2018 il Gran Consiglio ha accolto la modifica degli articoli 37, 42, 83 e 85 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 con 57 voti favorevoli, 2 voti contrari e 1 astensione.

Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Oggetto della votazione

I diritti politici includono il diritto di proporre o sottoscrivere domande di referendum e di iniziativa (costituzionali o legislative). La Costituzione stabilisce il numero di firme e i termini entro i quali occorre raccogliere le firme degli aventi diritto di voto. La modifica costituzionale approvata il 6 novembre 2018 dal Gran Consiglio e ora sottoposta al voto popolare propone di estendere il periodo di raccolta delle firme sia per le iniziative, sia per i referendum. Il numero delle firme necessarie non è modificato.

La tabella mostra in modo schematico i termini di raccolta delle firme attuali e quelli proposti dal Gran Consiglio:

	Norma costituzionale	Oggi (in vigore dal 1998)	Proposta del Gran Consiglio
Referendum facoltativo	Art. 42 Cost.	7'000 firme entro 45 giorni	7'000 firme entro 60 giorni
Iniziativa legislativa	Art. 37 Cost.	7'000 firme entro 60 giorni	7'000 firme entro 100 giorni
Iniziativa costituzionale (revisione totale)	Art. 83 Cost.	10'000 firme entro 60 giorni	10'000 firme entro 100 giorni
Iniziativa costituzionale (revisione parziale)	Art. 85 Cost.	10'000 firme entro 60 giorni	10'000 firme entro 100 giorni

Rimanere al passo con gli altri Cantoni

Il Cantone Ticino si trova, nel confronto intercantonale, nelle ultimissime posizioni relativamente sia al tempo di raccolta delle firme per iniziative popolari o referendum, sia alla percentuale tra il numero di firme richiesto e il totale dei cittadini votanti; la tabella riportata a pagina 13 è in tal senso molto eloquente.

È pertanto necessario, attraverso una proporzionata e ragionevole estensione dei tempi di raccolta delle firme, riequilibrare almeno in parte, rispetto al contesto intercantonale, l'accessibilità dei cittadini all'esercizio dei tradizionali diritti di democrazia diretta.

Cambiano le abitudini di voto e di raccolta delle firme

In passato, sia per le votazioni sia per le elezioni, occorre recarsi al seggio e la raccolta delle firme era agevolata. Nel frattempo ha fatto la sua apparizione un elemento nuovo che ha cambiato radicalmente la situazione per chi intende raccogliere firme per un referendum o per un'iniziativa popolare, cioè il voto per corrispondenza, esistente per le votazioni da diversi anni e per le elezioni dal mese di aprile del 2015.

Ora, dato che la stragrande maggioranza di chi vota (circa il 90%) lo fa per corrispondenza, diventa veramente difficile raccogliere firme in poche settimane, a maggior ragione in periodi in cui non sono previste votazioni o nei tempi di vacanze come tra Natale e l'Epifania o durante i mesi estivi.

Al momento dell'introduzione del voto per corrispondenza, tra le varie considerazioni espresse, era stato sottolineato che, a fronte di una raccolta delle firme che sarebbe inevitabilmente diventata più ardua, si sarebbe potuto, attraverso opportuni accorgimenti legislativi e costituzionali, facilitare il compito di chi intendeva promuovere referendum o iniziative popolari.

Il numero di firme non cambia, il tempo a disposizione sì

Questo momento è finalmente arrivato. Il numero di firme richiesto (molto alto nel confronto intercantonale) non cambia. Un modesto prolungamento del tempo a disposizione per la raccolta delle firme rappresenta un passo minimo per dare concrete possibilità di esercitare i diritti di iniziativa e di referendum, un principio cardine iscritto nella Costituzione federale.

Per queste ragioni il Parlamento raccomanda di votare **sì** alla modifica degli articoli 37, 42, 83 e 85 della Costituzione cantonale.

Confronto intercantonale: numero di firme e tempo di raccolta delle firme per referendum e iniziative popolari

Cantoni	Numero aventi di diritto voto	Referendum		Iniziative popolari legislative		Iniziative popolari costituzionali (parz.)	
		Numero firme	Tempo di raccolta	Numero firme	Tempo di raccolta	Numero firme	Tempo di raccolta
Zurigo	929'293	3'000	60 giorni	6'000	6 mesi	6'000	90 giorni
Obvaldo	26'705	100	30 giorni	500	illimitato	500	illimitato
Argovia	423'431	3'000	90 giorni	3'000	12 mesi	3'000	12 mesi
Appenzello Esterno	38'950	300	60 giorni	300	illimitato	300	illimitato
Basilea Campagna	189'769	1'500	56 giorni	1'500	illimitato	1'500	illimitato
Nidvaldo	31'262	250	60 giorni	250	2 mesi	500	2 mesi
Soletta	179'503	1'500	90 giorni	3'000	18 mesi	3'000	18 mesi
Svitto	104'340	1'000	60 giorni	2'000	illimitato	2'000	illimitato
Grigioni	138'752	1'500	90 giorni	3'000	12 mesi	5'000	12 mesi
Lucerna	276'455	3'000	60 giorni	4'000	12 mesi	5'000	12 mesi
Turgovia	171'954	2'000	90 giorni	4'000	6 mesi	4'000	6 mesi
San Gallo	321'978	4'000	40 giorni	6'000	5 mesi	8'000	5 mesi
Berna	736'634	10'000	90 giorni	15'000	6 mesi	15'000	6 mesi
Vallese	222'218	3'000	90 giorni	4'000	12 mesi	6'000	12 mesi
Uri	26'651	450	90 giorni	600	illimitato	600	illimitato
Glarona	regime particolare in relazione alla presenza della Landsgemeinde						
Appenzello Interno	11'805	200	30 giorni	regime particolare in relazione alla presenza della Landsgemeinde			
Basilea Città	114'020	2'000	42 giorni	3'000	18 mesi	3'000	18 mesi
Sciaffusa	51'769	1'000	90 giorni	1'000	illimitato	1'000	illimitato
Zugo	76'709	1'500	60 giorni	2'000	illimitato	2'000	illimitato
Ginevra	261'541	2% degli aventi diritto (ca. 5'200)	40 giorni	2% degli aventi diritto (ca. 5'200)	4 mesi	3% degli aventi diritto (ca. 7'850)	4 mesi
Vaud	442'289	12'000	60 giorni	12'000	4 mesi	12'000	4 mesi
Friburgo	201'954	6'000	90 giorni	6'000	3 mesi	6'000	3 mesi
TICINO situazione attuale	221'273	7'000	45 giorni	7'000	60 giorni	10'000	60 giorni
TICINO modifica in votazione	221'273	7'000	60 giorni	7'000	100 giorni	10'000	100 giorni
Giura	52'955	2'000	60 giorni	2'000	12 mesi	2'000	12 mesi
Neuchâtel	112'456	4'500	90 giorni	4'500	6 mesi	6'000	6 mesi

Il Popolo si è già espresso nel 2007

Le disposizioni attuali sono state introdotte nel 1998 con la nuova Costituzione cantonale. In quell'occasione erano già stati estesi i termini di raccolta delle firme per le domande di referendum (da 30 giorni a 45 giorni). Sul tema della raccolta delle firme per le domande di iniziativa e di referendum il Popolo si è ancora espresso nel 2007 confermando (seppure con un margine piuttosto stretto) la regolamentazione vigente.

Non sottoporre al voto questioni non sentite dai cittadini

Anche i contrari alla modifica sono sensibili al tema dei diritti popolari e sono convinti della necessità di permettere ai cittadini di esercitare i propri diritti senza opporre ostacoli ingiustificati. Essi sono però altrettanto convinti che solo le proposte attorno alle quali si riunisce un consenso minimo devono poter essere sottoposte al voto popolare mediante iniziativa; parimenti solo le decisioni parlamentari sulle quali si manifesta una certa opposizione devono poter essere oggetto di un referendum. Si deve evitare di sottoporre al voto questioni non sentite dai cittadini.

Vitalità nell'esercizio dei diritti politici

Il nostro Cantone si situa tra quelli con i requisiti più severi per la riuscita di domande di iniziativa e di referendum. È però necessario andare oltre questi confronti e considerare l'intero contesto in cui si svolge la vita politica cantonale. Raccogliere le firme per depositare una domanda di iniziativa o di referendum è certamente impegnativo per i promotori, però l'esperienza indica che già oggi esiste un'elevata vitalità nell'esercizio dei diritti politici. L'attenzione e l'interesse dei cittadini e dei mezzi di informazione nei confronti della politica cantonale facilitano la raccolta delle firme.

Il numero di domande riuscite non è diminuito

Il voto per corrispondenza (e la conseguente diminuzione dei votanti al seggio) è spesso considerato quale pretesto per allentare le norme per la raccolta delle firme. In realtà, il numero di domande di iniziativa popolare e di referendum riuscite non è diminuito dopo l'introduzione del voto per corrispondenza.

Iniziative e referendum 2004-2018

(esclusi quelli promossi dai Comuni)

	iniziative costituzionali (minimo 10'000 firme)	iniziative legislative (minimo 7'000 firme)	referendum (minimo 7'000 firme)
7'000-9'999 firme	-	20	12
10'000-14'999 firme	10	11	8
15'000-19'999 firme	1	2	2
almeno 20'000 firme	0	0	1
Iniziative e referendum riusciti	11	33	23
Iniziative non riuscite	3	7	...
Totale	14	40	23
Iniziative riuscite	78,6 %	82,5 %	
Iniziative non riuscite	21,4 %	17,5 %	

Quattro iniziative su cinque raccolgono le firme necessarie

In media vengono promosse più di cinque raccolte di firme l'anno (iniziative e referendum) e, negli ultimi quindici anni, ogni cinque iniziative depositate, ben quattro sono riuscite a raccogliere il numero di firme necessario (sui referendum non è possibile avere dati perché l'avvio della raccolta delle firme non deve essere notificato).

I fatti dimostrano che le disposizioni vigenti consentono un buon equilibrio tra il diritto dei cittadini di proporre modifiche costituzionali o legislative o di opporsi a decisioni parlamentari e l'esigenza di evitare votazioni su temi considerati meno prioritari dagli elettori.

Per queste ragioni si raccomanda di votare **NO** alla modifica degli articoli 37, 42, 83 e 85 della Costituzione cantonale.

Testo sottoposto alla votazione



COSTITUZIONE

della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 3

³La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Art. 42

Sottostanno al voto popolare se richiesto nei sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni:

- a) le leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale;
- b) gli atti che comportano una spesa unica superiore a fr. 1'000'000.- o una spesa annua superiore a fr. 250'000.- per almeno quattro anni;
- c) gli atti di adesione a una convenzione di diritto pubblico di carattere legislativo.

Art. 83 cpv. 2

²La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

Referendum
facoltativo

Revisione parziale
1. Proposta

Art. 85 cpv. 4 e nota marginale

⁴La raccolta delle firme deve avvenire entro cento giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio ufficiale della domanda di iniziativa.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 6 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: P. Kandemir Bordoli

Il Segretario generale: G. Buzzini

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica del 6 novembre 2018 dell'articolo 82 della Costituzione cantonale?

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di accogliere la modifica del 6 novembre 2018 dell'articolo 82 della Costituzione cantonale.

Il 6 novembre 2018 il Gran Consiglio ha accolto la modifica dell'articolo 82 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 con 54 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni. Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Oggetto della votazione

La Costituzione vigente contempla la possibilità di sottoporre agli aventi diritto di voto due varianti nell'ambito di una revisione parziale della Costituzione cantonale. L'obiettivo è quello di consentire al popolo di esprimersi non solo sulla revisione come tale, ma anche su possibili varianti concernenti quesiti importanti: ciò per evitare soprattutto che il cumulo di pareri negativi su singole proposte possa far cadere tutta la riforma. La possibilità di votare su due varianti è ammessa solo per la revisione parziale. Però in tale caso ha un'utilità limitata poiché, nel rispetto del principio dell'unità di materia, la revisione parziale deve riguardare un solo tema. Difatti dall'entrata in vigore della Costituzione nel 1998 a oggi questa possibilità non è mai stata utilizzata.

Invece si tratta di un'opportunità interessante nell'ambito di una revisione totale della Costituzione, per consentire ai cittadini di esprimersi su più possibili varianti. Al momento non sembra esserci un interesse per una revisione totale, essendo la Costituzione stata rinnovata integralmente con la votazione popolare del 14 dicembre 1997. Tuttavia una Costituzione deve sempre contemplare le disposizioni che disciplinano la procedura per la sua abrogazione e sostituzione con un nuovo testo. Nell'ambito della revisione totale della Costituzione spetterà al Gran Consiglio o alla Costituente (di loro iniziativa o su proposta del Consiglio di Stato) decidere se sottoporre al popolo varianti.

Perché votare NO

Nelle discussioni commissionali e parlamentari non sono state espresse opinioni contrarie alla modifica costituzionale.

Perché votare SÌ

Decidere quale variante di testo figurerà nella Costituzione cantonale

Il nuovo articolo 82 capoverso 2 della Costituzione cantonale conferma lo strumento della votazione su varianti, consentendone l'uso laddove ve ne potrebbe essere la necessità, cioè nel contesto di una revisione totale della Costituzione. In tal modo, su temi particolarmente controversi i cittadini potranno decidere quale variante di testo dovrà figurare nella nuova Costituzione cantonale.

Per queste ragioni Governo e Parlamento raccomandano di votare **Sì** alla modifica dell'articolo 82 della Costituzione cantonale.

Testo sottoposto alla votazione



COSTITUZIONE della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 20 aprile 2016 n. 7185 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 20 settembre 2018 n. 7185R della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 82 cpv. 2

²I progetti di revisione totale proposti dal Consiglio di Stato e dal Gran Consiglio possono contenere su singoli oggetti al massimo due varianti.

II.

Se approvata dal Popolo, la modifica della Costituzione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

Bellinzona, 6 novembre 2018

Per il Gran Consiglio

La Presidente: P. Kandemir Bordoli

Il Segretario generale: G. Buzzini

4

Voto popolare in caso di iniziative popolari legislative

Sulla scheda figura la domanda seguente:

Volete accettare la modifica del 19 febbraio 2018 dell'articolo 39 della Costituzione cantonale?

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di accogliere la modifica del 19 febbraio 2018 dell'articolo 39 della Costituzione cantonale.

Il 19 febbraio 2018 il Gran Consiglio ha accolto la modifica dell'articolo 39 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 con 51 voti favorevoli, 22 voti contrari e 4 astensioni. Trattandosi di una norma costituzionale, deve essere sottoposta al voto popolare (referendum obbligatorio).

Oggetto della votazione

I diritti popolari includono la possibilità di presentare un'iniziativa popolare per adottare, modificare o abrogare un atto legislativo. L'iniziativa può formulare un progetto di testo (iniziativa elaborata) o indicare i principi per l'emanazione di un nuovo atto legislativo (iniziativa generica). Nel caso di iniziativa generica spetta al Gran Consiglio elaborare un testo legislativo conforme alla domanda di iniziativa.

Se il Gran Consiglio accoglie l'iniziativa popolare elaborata, essa non è sottoposta a una votazione popolare. Se il Gran Consiglio accoglie l'iniziativa popolare generica, essa non è sottoposta a una votazione popolare se i suoi promotori la ritirano. I promotori possono quindi imporre una votazione popolare su un testo adottato dal Gran Consiglio che corrisponde alla loro proposta. In entrambi i casi, resta evidentemente ammessa la possibilità per gli aventi diritto di voto di promuovere una domanda di referendum.

La modifica costituzionale propone di allineare la procedura dell'iniziativa generica a quella dell'iniziativa elaborata. Con questa proposta, anche l'iniziativa generica non dovrà essere sottoposta al voto quando è accolta dal Gran Consiglio. Poiché l'articolo 39 della Costituzione cantonale disciplina la forma delle domande di iniziativa e stabilisce in quali casi l'iniziativa deve essere sottoposta al voto, per adottare la nuova procedura è necessario modificare questa norma.

La nuova regola sarà applicabile alle iniziative popolari generiche promosse dopo la sua entrata in vigore.

Mantenere la possibilità di una verifica popolare

L'esperienza recente dimostra l'utilità del mantenimento della regolamentazione attuale. L'esempio della votazione sull'iniziativa popolare concernente l'insegnamento della civica lo dimostra. Il fatto che al momento della votazione popolare numerosi deputati che avevano approvato il testo conforme, si siano schierati contro l'iniziativa medesima, dimostra che il voto parlamentare ha sì, formalmente, lo stesso peso di quello popolare, ma che di fatto è ben altra cosa. Questo atteggiamento contraddittorio consente anzi di ipotizzare che qualche deputato potrebbe votare un testo conforme che non lo convince (o che lo convince poco) già con la speranza che – una volta ottenuto il ritiro di un'iniziativa popolare che gli è invisa – quel testo rimanga lettera morta. Ovviamente, se i promotori di un'iniziativa popolare non hanno questo timore, nulla impedisce loro di ritirarla. Di conseguenza, la possibilità di una verifica popolare deve essere mantenuta. Il verdetto popolare potrebbe infatti essere di segno opposto rispetto al voto del Gran Consiglio. Il comitato promotore deve inoltre poter effettuare le proprie riflessioni, anche di visibilità politica.

È inoltre evidente che una decisione popolare, per il semplice fatto che ogni cittadino è chiamato a pronunciarsi, magari dopo un acceso dibattito pubblico, acquisisce una notorietà e una legittimità ben superiore a qualunque decisione parlamentare.

Infine, poiché è in discussione l'esercizio dei diritti popolari, il potenziale risparmio del costo di una votazione non deve influire sulla decisione.

Per queste ragioni si raccomanda di votare **NO** alla modifica dell'articolo 39 della Costituzione cantonale.

Perché votare Sì

Per rafforzare l'esercizio dei diritti popolari

La proposta semplifica l'esercizio dei diritti popolari senza limitarli o indebolirli; essi sono invece rafforzati. Dal momento in cui il Gran Consiglio accoglie un'iniziativa generica, la stessa può entrare subito in vigore attuando così la volontà popolare. Se il Parlamento respinge il testo conforme, i promotori dell'iniziativa continueranno ad avere il diritto di sottoporre il testo al voto popolare.

Migliore coerenza

Le iniziative popolari elaborate e generiche sono trattate alla stessa maniera. In entrambi i casi, qualora l'iniziativa sia accolta dal Gran Consiglio non occorrerà svolgere una votazione popolare. Questo allineamento introduce una migliore coerenza nella trattazione delle due forme di iniziativa senza per questo limitare i diritti popolari dei cittadini. In entrambi i casi la volontà dei promotori dell'iniziativa popolare e quella del Parlamento convergono. In questa situazione è superfluo sottoporre il testo legislativo al voto; resta evidentemente riservato l'esercizio del diritto di referendum.

Obbligo di elaborare un testo conforme all'iniziativa generica

Le argomentazioni contrarie si fondano su presupposti sbagliati. Il Gran Consiglio è obbligato a elaborare un testo conforme al testo dell'iniziativa generica. Non può elaborare – come invece lasciano intendere le argomentazioni contrarie – un testo che non riprende in modo fedele le proposte dei firmatari. Essi hanno la possibilità di presentare un ricorso al Tribunale federale contro un'eventuale proposta del Parlamento che non rispetti la loro volontà. Se il Gran Consiglio non condivide o condivide solo in parte l'iniziativa generica, ha la possibilità di presentare un proprio progetto alternativo (controprogetto) da contrapporre al testo corrispondente alla volontà dei cittadini che hanno sottoscritto l'iniziativa popolare.

Per queste ragioni Governo e Parlamento raccomandano di votare **Sì** alla modifica dell'articolo 39 della Costituzione cantonale.

Testo sottoposto alla votazione



COSTITUZIONE della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; modifica

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 20 giugno 2017 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e cofirmatari;
- visto il rapporto di maggioranza 11 gennaio 2018 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 39 cpv. 2 e 2^{bis} (nuovo)

²Nel secondo caso, il Gran Consiglio è tenuto a elaborare il progetto nel senso della domanda.

^{2bis}In entrambi i casi, se la domanda non è accolta dal Gran Consiglio, il progetto viene sottoposto al voto popolare.

II.

La presente modifica della Costituzione cantonale, se accolta in votazione popolare, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 19 febbraio 2018

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: W. Gianora

Il Segretario generale: G. Buzzini

Come si vota

Il voto si esprime con la formula **SÌ** o **NO** per l'accettazione o il rifiuto degli oggetti sottoposti a votazione.

Giorni e orari di voto

La votazione cantonale ha luogo **domenica 10 febbraio 2019 e nei giorni stabiliti dal Municipio.**

Voto al seggio elettorale

L'elettore che vota al seggio deve portare con sé la carta di legittimazione di voto; essa serve quale prova di non aver votato per corrispondenza.

Voto per corrispondenza

È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.

L'elettore può inviare la busta di trasmissione

- tramite il servizio postale;
- imbucandola nella bucalettere posta dinnanzi alla Cancelleria comunale (senza affrancatura);
- consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Per i Comuni di Lugano e Locarno l'affrancatura Posta A è indicata sulla carta di legittimazione di voto (l'elettore non deve affrancarla).

Modalità di voto

L'elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.

Attenzione a non cestinare la busta!

- seguire attentamente le istruzioni riportate **sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di voto;**
- compilare le schede di proprio pugno;
- introdurre le schede votate nell'apposita busta con la dicitura "Busta ufficiale voto per corrispondenza" (**Attenzione: verificare di aver inserito le schede votate nella busta corretta!**);
- compilare la carta di legittimazione di voto **e firmarla** di proprio pugno in originale, **senza tagliarla;**
- inserire nella medesima busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con le schede votate e immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale **nel senso indicato dalle frecce.**

Avvertenza: prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) **sia ben visibile** nella finestra della busta di trasmissione. La busta per il voto per corrispondenza deve giungere alla Cancelleria comunale **entro le ore 12.00 di domenica 10 febbraio 2019.**

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Cancelleria comunale, al numero verde **0800 00 15 00** oppure consultare il sito **www.ti.ch/diritti-politici.**

Raccomandazioni di voto

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di votare:

1

Sì

alla modifica del 6 novembre 2018
dell'articolo 30 della Costituzione cantonale

Il Gran Consiglio raccomanda di votare:

2

Sì

alla modifica del 6 novembre 2018
degli articoli 37, 42, 83 e 85 della Costituzione cantonale

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di votare:

3

Sì

alla modifica del 6 novembre 2018
dell'articolo 82 della Costituzione cantonale

Il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato raccomandano di votare:

4

Sì

alla modifica del 19 febbraio 2018
dell'articolo 39 della Costituzione cantonale
